(824/89)

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DELL'EDILIZIA DA VALERE PER LE IMPRESE EDILI OPERANTI NEL COMPRENSORIO PRATESE

Il 5 ottobre 1989, in Prato

fra

- la Sezione Edili della Unione Industriale Pratese in persona del suo Capo Sezione, con l'intervento di una delegazione industriale e l'assistenza della stessa Unione;

e

- i Sindacati del comprensorio di Prato qui nell'ordine indicati: Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, con la partecipazione di numerosi delegati di cantiere e di impresa;

è stata raggiunta la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo dell'edilizia da valere per le imprese edili operanti nel comprensorio o zona pratese.

A)- PARTE NORMATIVA

1) Sistema di informazione

Le parti contraenti, nell'ottica ed in ottemperanza a quanto previsto dal "Sistema di informazioni", così come disciplinato dal vigente C.c.n.l. 7 ottobre 1987, che impone rispetto dell'autonomia del ruolo imprenditoriale e distin-

zione delle specifiche responsabilità, dichiarano la loro disponibilità ad impegnarsi in ogni iniziativa reciprocamente utile che dia efficacia ad una approfondita conoscenza del settore, in particolare del comparto pubblico, valorizzando e razionalizzando le potenzialità informative ed elaborative della Cassa Edile Pratese, ed estendendo ove possibile il numero dei dati aggregati disponibili.

In via esemplificativa, le parti indicano quali strumenti utili a tale scopo:

* dare concreta attuazione agli incontri periodici (con carattere di norma semestrale) previsti in materia di informazioni globali sullo stato del settore;
* annualmente approfondire e potenziare l'esame congiunto, con particolare riguardo alle prospettive emergenti, con verifica di eventuali conclusioni, proposte e/o suggerimenti di origine nazionale (Osservatorio nazionale ecc.) e conseguenti possibili determinazioni di carattere paritetico, anche al fine di sviluppare il sistema delle relazioni industriali;
* effettuare contatti congiunti con le pubbliche stazioni appaltanti, per acquisire dati e notizie che soddisfino le menzionate necessità conoscitive;
* ristrutturare e razionalizzare l'attuale metodo conoscitivo rendendo omogenei i dati dei vari organismi paritetici, su indicazioni congiunte, anche attraverso l'ampliamento dei dati disponibili sul sistema computerizzato della locale Cassa Edile, in relazione alla loro rilevanza sotto il profilo occupazionale.

Resta inteso che i risultati delle iniziative e degli esami congiunti saranno trasmessi alle rispettive Organizzazioni regionali per gli incontri previsti a tale livello.

2) Costituzione Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Per fornire al settore uno strumento di estrema importanza nel campo della prevenzione infortuni e della sicurezza nei cantieri, le parti concordano di costituire, anche nell'ambito del comprensorio pratese, il Comitato Territoriale Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di cui all'art. 31 del C.c.n.l. 7 ottobre 1987.

Per definire la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, nonchè gli oneri di finanziamento del suddetto Comitato, le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 novembre 1989.

ART. 10

3) Ferie e permessi annui

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 del vigente C.c.n.l., si conviene che entro il mese di marzo di ogni anno venga determinato a livello aziendale il calendario per la fruizione sia delle ferie che dei permessi annui di pertinenza di ogni singolo lavoratore.

ART. 12

4) Scuola edile e formazione professionale

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano ad effettuare appositi incontri.

Le parti sono impegnate anche alla definizione di appositi corsi per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro e con rapporto di apprendistato.

Per quanto concerne il coordinamento dell'attività delle Scuole edili, le parti confermano, per quanto di loro competenza, l'impegno ad una sollecita costituzione del Formedil a livello regionale.

5) Aggiustamento prestazioni Cassa Edile

Con riferimento alle richieste delle OO.SS. dei lavoratori volte ad un miglioramento delle attuali prestazioni a carico della Cassa Edile, le parti convengono di costituire un'apposita Commissione tecnica, costituita da n. 3 rappresentanti di parte imprenditoriale e da n. 3 rappresentanti di parte lavoratrice, con il compito di valutare la fattibilità delle proposte avanzate.

B)- PARTE ECONOMICA

ART. 7

1) Indennita' di settore e premio di produzione

In applicazione dell'art. 12 del C.c.n.l. 7 ottobre 1987 ed in attuazione dell'accordo nazionale 8 febbraio 1989, l'indennità territoriale di settore per gli operai di produzione e discontinui ed il premio di produzione per gli impiegati verranno incrementati, con decorrenza 1° novembre 1989, del 18% dei minimi nazionali di paga base e di stipendio mensile attualmente in vigore.

ART. 11

2) Mensa e relativa indennità sostitutiva

Con riferimento a quanto contemplato dal previgente contratto integrativo territoriale del 30 giugno 1986 in materia di indennità sostitutiva mensa, viene concordato che l'attuale misura oraria di L. 350 venga aumentata:

* di L. 50 orarie, a decorrere dal 1° maggio 1990;

" di ulteriori L. 50, con decorrenza 1° gennaio 1991.

Per quanto attiene al valore o costo del pasto, nulla innovandosi di quanto a suo tempo convenuto "inter partes" relativamente alla sua ripartizione fra impresa (70 per cento) e lavoratore (30 per cento) nonchè alle condizioni per la sua concreta fruizione in cantiere, viene stabilito che, con decorrenza 1° maggio 1990, il limite massimo di intervento della impresa passi dalle attuali L. 3.500 a L. 5.000 per ogni pasto.

ART 6

3) Indennità di trasporto

A decorrere dal 1° maggio 1990, l'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto, nelle misure previste dall'art. 4 del contratto integrativo territoriale del 30 giugno 1986, verrà aumentata di un importo orario pro-capite di L. 50.

C)- CLAUSOLE FINALI

a) Stesura del testo contrattuale

Le parti concordano di procedere al più presto alla stesura aggiornata di tutte le normative concordate, depurandole delle parti non più in vigore o attuali, sì da poter disporre di un unico strumento contenente la normativa vigente.

b) Decorrenza dell'accordo di rinnovo

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate nei precedenti articoli, il presente accordo decorre dal 1° settembre 1989.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Sezione Edili della
Unione Industriale Pratese

p. la Feneal-Uil del
comprensorio di pratese

p. la Filca-Cisl del
comprensorio di pratese

p. la Fillea-Cgil del
comprensorio di pratese